

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

In G.U. il nuovo antiriciclaggio

Publicato in G.U. il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della *direttiva (UE) 2015/849* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle *direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE* e di attuazione del *regolamento (UE) n. 2015/847* riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il *regolamento (CE) n. 1781/2006*.

Accertamento sintetico illegittimo in mancanza degli elementi presuntivi

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico *ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973*, è illegittimo l'avviso di accertamento carente ab origine degli elementi idonei ad integrare la presunzione. E' quanto si legge nell'*ordinanza n. 14824 del 14 giugno 2017*.

Atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio: i chiarimenti del CDS

Non può considerarsi meramente confermativo rispetto a uno precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperienza di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione.

Osservatorio parlamentare



Aree protette

Atto Camera: 4144
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Iter 20 giugno 2017 .
Approvato. Trasmesso al Senato.

Riforma dei reati contro il patrimonio culturale

Atto Camera: 4220
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
Iter 21 giugno 2017 Esame in Assemblea

Contrasto intimidazioni amministratori locali

Atto Camera: 3891
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
Iter 21 giugno 2017 esame in assemblea.

Modifiche al codice

Condividere online file protetti è illegale e sono responsabili anche gli amministratori

Caricare e condividere video e file protetti dal diritto d'autore, senza l'autorizzazione dei titolari del copyright, sulla piattaforma di condivisione online "The Pirate Bay" viola il diritto d'autore. Nella sentenza *Stichting Brein* i giudici europei spiegano come gli amministratori svolgano un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione e gestione, su Internet, delle opere caricate e messe online dagli utenti della piattaforma di condivisione: da ciò discende la responsabilità di tutti gli amministratori/intermediari, quali Google e Facebook, sui quali incombe l'onere di vigilare sugli eventuali contenuti illegali caricati dagli utenti, pena il pagamento di multe salate in caso di inottemperanza (*CGUE, sentenza 14 giugno 2017 (C-610/15), Stichting Brein*).

Gli atti di bullismo a scuola sono stalking

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di alcuni minorenni per il reato di atti persecutori commessi in danno di un loro compagno di scuola, tradottisi in veri e propri atti di bullismo nei suoi confronti, la Corte di Cassazione (*sentenza 8 giugno 2017, n. 28623*) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non poteva ritenersi sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'*art. 612-bis* cod. pen., per l'assenza di dimostrazione della serialità delle condotte e del verificarsi dell'evento di danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice - ha invece affermato che gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente il reato in questione, essendo sufficiente ai fini della compiuta integrazione dell'evento del reato, la prova della causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ove ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato.

Prescrizione: le circostanze "indipendenti" non sono circostanze "ad effetto speciale"

Con la *sentenza n. 28953 del 2017*, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito "se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti debbano essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell'*art. 63*, comma 3, c.p., anche in caso di aumento non superiore ad un terzo".

News dal Legislatore

Di interesse generale

D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (G.U. 20 giugno 2017, n. 141)

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

D.L. 16 giugno 2017, n. 89 (G. U. 17 giugno 2017, n. 139)

Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 (G U. 20 giugno 2017, n. 141)

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (G. U. 19 giugno 2017, n. 140, S.O.)

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Reg. (CE) 14 giugno 2017, n. 2017/1001/UE (G.U.U.E. 16 giugno 2017, n. L 154)

antimafia

Atto Senato n. 2134
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Iter 20 giugno 2017:esame in assemblea

Ius soli - legge sulla cittadinanza

Atto Senato n. 2092
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Iter: 21 giugno 2017: all'esame dell'assemblea

Legge europea 2017

Atto Camera: 4505
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017
Iter: In corso di esame in Commissione.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (G. U. 16 giugno 2017, n. 138)

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.

D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87 (G.U. 16 giugno 2017, n. 138)

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

Focus prassi

Ris. 20 giugno 2017, n. 74/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali - art. 51, comma 1, del DPR n. 917 del 1986.

Ris. 20 giugno 2017, n. 73/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA.

Circ. 16 giugno 2017, n. 100 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n. 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni.

Circ. 14 giugno 2017, n. 7 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016. Attribuzione del cognome materno ai nuovi nati. Indicazioni operative e monitoraggio.

News dalla Magistratura

Amministrativo

Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2888

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Competenza

La controversia sulla domanda di un pubblico dipendente che dopo l'espletamento di procedura pubblica concorsuale, chiede l'accertamento del suo diritto all'assunzione nel ruolo del personale dirigenziale e alla stipulazione del relativo contratto di lavoro, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, esula dall'ambito di quelle inerenti alla suddetta procedura del pubblico concorso; perciò, ai sensi dell' *art. 63, primo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, la sua cognizione spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (Conferma della sentenza del T.a.r.

Umbria, Perugia, sez. I, n. 586/2016).

Cons. Stato Sez. III, 14 giugno 2017, n. 2925

OPERE PUBBLICHE

Se l'impresa partecipante ad una gara pubblica assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all'esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l'impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo provvedimento (invece la mera presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto in quella seduta non comporta ex se la piena conoscenza dell'atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione qualora il rappresentante stesso non sia munito di apposito mandato o non rivesta una specifica carica sociale, ossia non ricorrano i casi in cui la conoscenza avuta dal medesimo sia riferibile alla società concorrente) (*artt. 41, comma 2, 120, D.Lgs. n. 104/2010, CPA; art. 79 d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006*) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1347/2016).

Il termine per impugnare i provvedimenti adottati nelle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre, in base alla regola generale prevista dall' *art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010* (CPA), dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell'atto, e ciò anche in mancanza delle particolari forme di comunicazione di detti provvedimenti ai sensi dell' *art. 79 d.lgs. n. 163/2006* (Codice degli appalti 2006), perché tale circostanza non impedisce che la conoscenza degli stessi, cui comunque l' *art. 120 D.Lgs. n. 104/2010* (CPA) fa riferimento testuale, sia acquisita con altre forme (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1347/2016).

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ. Sez. lavoro, 14 giugno 2017, n. 14760

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (motivi)

E' infondato il ricorso per cassazione che in realtà si risolve in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d'appello (specificamente in merito alla qualificazione come subordinati dei rapporti di collaborazione a progetto in relazione ai quali è stato chiesto il pagamento dei contributi).

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15 giugno 2017, n. 14862

LAVORO (RAPPORTO DI) - Licenziamento disciplinare

L'onere di pubblicità del cd. codice disciplinare, previsto dall' *art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970* (Statuto dei lavoratori), si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro (entrambe soggette all'obbligo della pubblicità per l'esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze) e non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, integri una violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli *artt. 2104 e 2105 c.c.*, poiché in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge.

Cass. civ. Sez. lavoro, 12 giugno 2017, n. 14564

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

In relazione al licenziamento per giusta causa, qualora vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice, nell'ambito degli addebiti posti a base del licenziamento dal datore di lavoro, individuare anche solo in alcuni od in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c.

Civile e procedura civile

Cass. civ. Sez. VI - 2, 12 giugno 2017, n. 14607

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE. Danno. In genere. DIRITTI POLITICI E CIVILI

L'ansia e la sofferenza, che normalmente insorgono nella persona quali conseguenze psicologiche del perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e nelle quali si sostanzia il danno non patrimoniale per l'eccessivo prolungarsi del giudizio, restano in radice escluse in presenza di una originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze. In tal caso, invero, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio.

Cass. civ. Sez. II, 14 giugno 2017, n. 14806

SENTENZA CIVILE . Omessa pronuncia

Il condomino che, impugnando una delibera assembleare, denuncia una pluralità di vizi che ne possono determinare la invalidità, propone contestualmente una pluralità di domande giudiziali, con in comune il petitum (ovvero la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti. Di talché, il giudice del merito è tenuto a pronunciarsi su ciascuna di esse, incorrendo, in mancanza, nella violazione dell'art. 112 c. p.c. (vizio che impone la cassazione della sentenza impugnata).

Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878

STATO CIVILE

In relazione alla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita del minore (nato a seguito di fecondazione assistita ed avente genitori dello stesso sesso), già trascritto nei registri dello stato civile di un dato Comune italiano, come modificato rispetto a quello originario dall'Ufficio dello stato civile di uno Stato straniero, deve affermarsi che la suddetta trascrizione richiesta non è contraria all'ordine pubblico internazionale, costituito dai principi fondamentali e caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico; e dunque attualmente dal complesso di principi a carattere generale, intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali. Deve, infatti, tenersi conto del fatto che l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico non può utilizzarsi in modo automatico senza prendere in considerazione l'interesse del minore (interesse prevalente) e la relazione genitoriale, indipendentemente dal legame genetico.

Penale e procedura penale

Cass. pen. Sez. VI, ud. 25 maggio 2017 - dep. 14 giugno 2017, n. 29798

STUPEFACENTI

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all' *art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990* (T.U. degli stupefacenti), allorché il giudice di merito (come accaduto nella fattispecie), ai fini dell'apprezzamento della destinazione alla cessione delle sostanze stupefacenti, non abbia tenuto conto dello status di tossicodipendenza dell'imputato che pure ne aveva comportato l'assoluzione per la detenzione delle droghe cd. pesanti, riconducibili all'uso personale, essendo il predetto status stato comprovato dalla certificazione del Ser.T che ne attestava la dipendenza cd. multifilo. Di talché, deve procedersi all'assoluzione dell'imputato, non essendo state acquisite a carico di quest'ultimo prove univoche sulla sussistenza del predetto reato piuttosto che sul dedotto uso personale dello stupefacente in precedenza acquistato.

Cass. pen. Sez. V, ud. 09 maggio 2017 - dep 15 giugno 2017, n. 29885

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO

Integra il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio, l'amministratore societario che consenta la permanenza, nel bilancio della fallita, di un credito in realtà da anni inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione, in tal modo consentendo alla società di proseguire l'attività senza prendere atto che il patrimonio netto è divenuto negativo e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua ricapitalizzazione, alla sua liquidazione, ovvero alla richiesta di fallimento. Tale condotta trova la sua corretta qualificazione nell'ipotesi di cui all'*art. 223, comma 2, n. 1, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942)*, nella parte in cui punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari indicati, il dissesto della società (quale squilibrio economico che conduce la stessa al fallimento), così sanzionando la condotta sia di chi il dissesto lo ha interamente cagionato, sia chi ne ha causato una parte, e dunque lo ha aggravato, giacché il dissesto, nei suoi termini economici, non costituisce un dato di fatto immodificabile e può, pertanto, essere reso ancora più grave.

Cass. pen. Sez. IV, ud. 13 giugno 2017 - dep. 14 giugno 2017, n. 29781

IMPUGNAZIONI IN MATERIA PENALE - TERMINI PROCESSUALI CIVILI

Dopo l'entrata in vigore della *legge n. 67 del 2014* e le modifiche apportate al periodo feriale dal *D.L. n. 132 del 2014* convertito con modificazioni dalla *legge n. 162 del 2014*, il termine per la redazione della sentenza di cui all'*art. 544 c.p.p.*, quale presupposto di decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione ai sensi dell'*art. 585 c.p.p.*, deve ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell' *art. 1 della legge n. 742 del 1969*.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2017, n. 13746

FALLIMENTO. Dichiarazione di fallimento - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE. Prove

In materia fallimentare, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all' *art. 1, comma 2, L.Fall.*, i bilanci degli ultimi 3 esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, per cui, nel caso in cui siano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.

Cass. civ. Sez. VI - 5, 14 giugno 2017, n. 14824

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE

La produzione, unitamente all'atto, dell'attestazione di notifica del ricorso che riporta la sottoscrizione con firma digitale dell'avvocato dello Stato, secondo il disposto degli artt. 4 della legge n. 53 del 1994 e 55 della legge n. 69 del 2009, è sufficiente a ritenere perfezionata la notifica, una volta che lo stesso avvocato dello Stato abbia poi attestato (con firma autografa) la conformità delle copie allegate al messaggio di posta elettronica ed agli originati informatici.

Cass. pen. Sez. V, Sent., ud. 09/05/2017 - dep. 14 giugno 2017, n. 29699

BANCAROTTA E REATI NEL FALLIMENTO. Bancarotta, in genere - CONFISCA

La confisca per equivalente non è consentita per la bancarotta impropria da operazioni dolose (il delitto sanzionato dall'art. 223, comma 2, n. 2 della legge fallimentare - R.D. n. 267 del 1942), perché nessuna norma la prevede. La confisca per equivalente per la diversa ipotesi di bancarotta impropria, da reato societario, non è anch'essa prevista da alcuna norma; si tratta di un reato complesso costituito dagli indicati reati societari a cui si aggiunge la causazione, a mezzo di tali condotte, del dissesto. Poiché il reato complesso non può essere scisso per ricavare risposte sanzionatorie previste per il solo delitto presupposto perché ciò violerebbe il principio di tassatività, di stretta corrispondenza fra la norma violata e la sanzione, anche accessoria, irrogata, ne consegue l'inapplicabilità della confisca per equivalente prevista dall'art. 2641 c.c. alla bancarotta impropria da delitto societario. (Nella fattispecie, pertanto, si riteneva che la ricostruzione operata dal giudice di merito non consentiva di comprendere se, in riferimento ad un dato capo dell'imputazione, si erano individuate condotte che configurassero delle ipotesi di delitti societari per i quali è prevista la confisca per equivalente, che non fossero, invece, assorbiti nelle ipotesi di bancarotta impropria che non la prevedono, con la conseguenza che il provvedimento impugnato veniva annullato affinché il giudice del rinvio individuasse ipotesi di reato che consentivano la disposta confisca per equivalente).

Per approfondire

Danno da vacanza rovinata e pacchetti turistici: uno sguardo a UK e Irlanda

Nel 2015 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la nuova direttiva UE 2302/2015 "relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio". A questo proposito sembra interessante verificare come la giurisprudenza comparata delle Corti europee si sia posta di fronte all'evoluzione del diritto turistico di provenienza europea.

Doppio annullamento della condanna fa prescrivere il reato: lo Stato è colpevole

Pronunciandosi su un caso "lituano" originato dal ricorso di un uomo che era stato vittima di un'aggressione posta in essere da alcuni soggetti, rimasti impuniti per una serie di disfunzioni provocate dal doppio annullamento della condanna che aveva provocato l'estinzione per prescrizione del reato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, violato l'art. 3 della Convenzione e.d.u., in quanto la mancata punizione dei colpevoli causata dal comportamento dei giudici che aveva provocato la prescrizione del reato era equiparabile ad un trattamento disumano e degradante, avendo lo Stato fallito nel sanzionare i responsabili del reato. La Corte ha, altresì, precisato – così disattendendo la tesi del Governo lituano – che la circostanza dell'essere stato l'uomo risarcito civilmente dagli aggressori, non escludeva la responsabilità dello Stato per le disfunzioni organizzative del sistema giudiziario che avevano provocato la mancata punizione in sede penale dei colpevoli dell'atto criminoso, con conseguente riconoscimento della violazione della norma convenzionale (Corte europea diritti dell'uomo, sez. IV, sentenza 13 giugno 2017, n. 960/13).

"Cancellazione della cancellazione" al registro imprese della società devoluta in Trust con

beneficiari i soci

Il Tribunale di Treviso con provvedimento del 18 maggio 2017 ha disposto la “cancellazione della cancellazione” ex *art. 2191 c.c.* della società dal registro delle imprese, oltre che per non avere il bilancio societario finale di liquidazione, quale documento contabile conclusivo della procedura privo del contenuto suo proprio, omettendo esso di dare evidenza delle ragioni dell'ivi riportato azzeramento, rispetto all'esercizio precedente, del patrimonio societario, in realtà integralmente conferito in un Trust. Nonché e, soprattutto, per configurarsi con il Trust autodichiarato, in cui è confluito l'intero patrimonio aziendale, la prosecuzione dell'attività aziendale con i medesimi soggetti e quali beneficiari finali degli utili sociali i soci stessi della società. Utilizzo per questo, comunque, errato trust adottato al caso de quo la declaratoria ex *art. 2191 c.c.* anziché la procedura revocatoria o la previsione della responsabilità ex *art. 2495, 2 comma c.c.* in ordine alla responsabilità dei soci per i debiti non soddisfatti i cui creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
